

MOTUS

Regolamento

Sommario

SEZIONE I ACQUISIZIONE E PERDITA DELLA QUALIFICA DI SOCIO SOSTENITORE, ORDINARIO	
ONORARIO E DI PARTNER	
ASSOCIATO	
Articolo 1 Acquisizione della qualifica di Socio sostenitore, Socio ordinario, Socio onorario e Partner associato	3
Articolo 2 Perdita della qualifica di Socio sostenitore, Socio ordinario e Partner associato.....	4
Articolo 3 Acquisizione e perdita della qualifica di Socio onorario	3
SEZIONE II FUNZIONAMENTO DEGLI ORGANI STATUTARI.....	
Articolo 4 Modalità di svolgimento delle sedute assembleari.....	
Articolo 5 Modalità di svolgimento delle sedute del Consiglio Direttivo ..	2
Articolo 6 Modalità di svolgimento delle sedute del Collegio dei Revisori	3
Articolo 7 Decadenza dei membri del Consiglio Direttivo, del Collegio dei Revisori, del Segretario Generale	8
Articolo 8 Comitato Scientifico.....	3
SEZIONE III SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITÀ ASSOCIATIVE	
Articolo 9 Gruppi di Lavoro - Work stream.....	3
Articolo 10 Piano di lavoro	3

SEZIONE

I

ACQUISIZIONE E PERDITA DELLA QUALIFICA DI SOCIO SOSTENITORE, ORDINARIO ONORARIO E DI PARTNER ASSOCIATO

Articolo 1

Acquisizione della qualifica di Socio sostenitore, Socio ordinario, Socio onorario e Partner associato

- 1.1 Ai fini dell'acquisizione della qualifica di Socio sostenitore, ordinario, onorario o di Partner associato, è necessario presentare una domanda di ammissione per iscritto a mezzo lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, indirizzata al Presidente dell'Associazione MOTUS-E, Salara 292, 00199, Roma (Italia). E consentito l'invio della domanda di ammissione anche con altri mezzi che garantiscano la prova dell'avvenuto ricevimento (e.g. pec), all'indirizzo: info@motus-e.org.
- 1.2 La domanda di ammissione, compilata utilizzando il modulo di riferimento, deve contenere le seguenti informazioni:
- 1.3 Dati del candidato, ivi compreso l'indirizzo che potrà essere utilizzato per le comunicazioni ufficiali;
- 1.4 Settore in cui opera il candidato;
- 1.5 Curriculum vitae per le persone fisiche e curriculum delle attività svolte sin dalla costituzione per le persone giuridiche unitamente alle opportune autocertificazioni o certificati, quali ad esempio carichi pendenti, casellario giudiziale, ecc;
- 1.6 Profilo ed esperienze;
- 1.7 Ragioni dell'interesse alla partecipazione all'associazione e contributo proposto per lo sviluppo delle attività associative;
- 1.8 Dichiarazione di conoscenza e accettazione delle norme dello Statuto e del Regolamento, sottoscritta dal candidato ovvero dal legale rappresentante del candidato;
- 1.9 Qualifica per la quale il richiedente si candida ovvero Socio sostenitore, ordinario, onorario o Partner Associato.
- 1.10 La domanda di ammissione è esaminata e approvata dal Consiglio Direttivo che ai fini della valutazione terrà conto, tra l'altro, dell'affinità e pertinenza delle attività svolte dal candidato rispetto a quelle dell'Associazione e del valore aggiunto del contributo che il candidato si propone di fornire.
- 1.11 La decisione del Consiglio Direttivo relativa all'ammissione sarà notificata al candidato mezzo posta elettronica, a seguito della deliberazione. Nel caso di ammissione, nella medesima comunicazione sarà, altresì, indicato l'ammontare della quota associativa da corrispondere e le modalità per il suo versamento.
- 1.12 I Soci sostenitori e ordinari e i Partner associati saranno iscritti nel Libro sociale.
- 1.13 L'adesione all'Associazione vincola il Socio sostenitore, Socio ordinario o Partner associato alla corresponsione della quota Associativa. Il Socio sostenitore, il Socio ordinario, il Socio onorario e il Partner associati si impegnano ad accettare e rispettare tutte le norme dello Statuto e del presente Regolamento tra cui, in particolare, gli Articoli 8, 9 e 10 dello Statuto relativi ai diritti e doveri di ciascuno di essi.

Articolo 2

Perdita della qualifica di Socio sostenitore, Socio ordinario e Partner associato

2.1 Ai sensi degli articoli 8 e 10 dello Statuto, la qualità di Socio sostenitore, Socio ordinario, Partner associato si perde per recesso, per morosità dovuta al mancato pagamento della quota associativa e per esclusione per gravi motivi deliberata dall'Assemblea dei Soci.

2.2 Recesso

Il recesso del Socio sostenitore, Socio ordinario, e del Partner associato deve essere comunicato per iscritto dalla parte interessata mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno indirizzata al Presidente dell'Associazione MOTUS-E, via Salaria 292,00199, Roma (Italia), con un preavviso di almeno tre mesi. È consentito l'invio della comunicazione di recesso anche tramite e-mail pec, all'indirizzo: info@motus-e.org.

Qualora sia rispettato il preavviso di tre mesi, la dichiarazione di recesso ha effetto allo scadere dell'anno in corso. Il Socio sostenitore, ordinario o il Partner associato dissenziente può recedere senza il rispetto del preavviso di almeno tre mesi in caso di modifiche dello Statuto, dandone comunicazione per iscritto al Presidente a mezzo lettera raccomandata con ricevuta di ritorno ovvero tramite email pec all'indirizzo: info@motus-e.org, entro trenta giorni dalla ricezione della comunicazione circa le deliberazioni di modifica di Statuto da parte dell'Assemblea dei Soci. In tale caso, l'efficacia del recesso decorre dal giorno antecedente a quello della deliberazione di modifica dello Statuto, fermo restando il rispetto degli obblighi assunti dal recedente fino a quel momento nei confronti della Associazione.

2.3 Morosità

È considerato moroso il Socio sostenitore, il Socio ordinario o il Partner associato che ometta di versare la quota associativa e che non provveda a regolare la sua posizione entro tre mesi dalla scadenza, nonché previa comunicazione di sollecito. Lo stato di morosità fa seguito ad un preavviso di almeno un mese che deve essere inviato con lettera raccomandata o tramite posta certificata a cura del Presidente dell'Associazione. Allo stato di morosità consegue la cessazione della qualifica di Socio sostenitore, Socio ordinario o di Partner associato. Il versamento della quota annua dovuta annulla la cessazione del Socio o del Partner associato. Il pagamento della quota relativa all'anno sociale corrente non annulla lo stato di morosità qualora non siano state versate le quote relative ad annualità precedenti. Il Socio sostenitore, il Socio ordinario o il Partner associato cessato per morosità può essere riammesso, su decisione del Consiglio Direttivo, previo versamento di tutte le quote non pagate.

2.4 Esclusione per gravi motivi

L'esclusione del Socio sostenitore, del Socio ordinario o del Partner associato per gravi motivi, che consistono in comportamenti incompatibili ovvero contrari alle finalità dell'Associazione, è deliberata dall'Assemblea dei Soci, con voto palese, a maggioranza di voti, con la presenza di almeno la metà dei Soci aventi diritto di voto, non computandosi nel numero di questi il Socio sostenitore, il Socio ordinario o il Partner associato da escludere. L'esclusione ha effetto decorsi trenta giorni dalla data di comunicazione della delibera di esclusione al Socio sostenitore, al Socio ordinario o al Partner associato escluso. Il soggetto escluso può ricorrere all'autorità giudiziaria entro sei mesi dal giorno in cui gli è stata notificata la deliberazione di esclusione.

2.5 Il soggetto che cessa di appartenere all'Associazione non può ripetere i contributi versati, né ha alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione.

Articolo 3

Acquisizione e perdita della qualifica di Socio onorario

- 3.1 Il Consiglio Direttivo può attribuire la qualifica di Socio onorario a persone fisiche o giuridiche che si sono distinte per meriti acquisiti nel campo della mobilità elettrica dell'energia e della sostenibilità e che possono garantire un contributo significativo al conseguimento degli scopi associativi. La proposta di ammissione viene inoltrata, da parte di uno o più Soci sostenitori e/o Soci ordinari e/o Partner Associati, al Presidente dell'Associazione per iscritto a mezzo lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, indirizzata all'Associazione MOTUS-E, Via Salaria 292, 00199 Roma (Italia). È consentito l'invio della proposta di ammissione anche tramite e-mail all'indirizzo: info@MOTUS-E.org.
- 3.2 Le proposte di ammissione a socio onorario devono essere motivate con l'indicazione delle particolari benemeritenze acquisite dagli interessati e corredate della domanda di ammissione sottoscritta dal candidato, contenente le seguenti informazioni:
- 3.3 Dati del candidato, ivi compreso l'indirizzo che potrà essere utilizzato per le comunicazioni ufficiali;
- 3.4 Settore in cui opera il candidato;
- 3.5 Curriculum vitae per le persone fisiche e curriculum delle attività svolte a partire dalla costituzione per le persone giuridiche, unitamente alle opportune autocertificazioni o certificati, quali ad esempio carichi pendenti, casellario giudiziale;
- 3.6 Profilo ed esperienze del candidato;
- 3.7 Manifestazione dell'interesse ad acquisire la qualifica di Socio onorario;
- 3.8 Dichiarazione di conoscenza e accettazione delle norme dello Statuto e del Regolamento.
- 3.9 La proposta di ammissione è esaminata ed approvata dal Consiglio Direttivo che ai fini della valutazione terrà conto, tra l'altro, dei meriti per i quali il candidato si è distinto nel campo oggetto della associazione, dell'affinità e pertinenza delle attività svolte dal candidato rispetto a quelle dell'Associazione, nonché del valore aggiunto del contributo che il candidato si propone di fornire.
- 3.10 Il Consiglio Direttivo effettua con cadenza annuale una valutazione sulla permanenza delle condizioni che hanno consentito l'ammissione del candidato in qualità di socio onorario. L'esito negativo della valutazione comporta l'esclusione dall'Associazione.
- 3.11 Le decisioni del Consiglio Direttivo relative all'ammissione o esclusione saranno notificate agli interessati a mezzo lettera raccomandata o tramite pec, a seguito della deliberazione. Ai sensi dell'articolo 9 dello Statuto la qualità di Socio onorario si perde per recesso e per esclusione deliberata dal Consiglio Direttivo. La delibera di esclusione dovrà contenere le motivazioni della stessa quali, in forma esemplificativa e non esaustiva, l'inosservanza dei doveri o il venir meno dei criteri generali di scelta indicati rispettivamente negli articoli 10.2 e 7.1 dello statuto.
- 3.12 **Recesso**
Il recesso da parte del Socio onorario deve essere comunicato per iscritto mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, indirizzata al Presidente dell'Associazione MOTUS-E, Via Salaria 292, 00199 Roma (Italia), con un preavviso di almeno tre mesi. È consentito l'invio della comunicazione di recesso anche tramite e-mail pec, all'indirizzo: info@MOTUS-E.org. Purché sia presentata almeno tre mesi prima, la dichiarazione di recesso ha effetto allo scadere dell'anno in corso.
- 3.13 Il Socio onorario dissenziente può recedere senza il rispetto del preavviso di tre mesi in caso di modifiche dello Statuto, dandone comunicazione scritta al Presidente, a mezzo lettera

raccomandata con ricevuta di ritorno ovvero tramite e-mail pec, all'indirizzo: info@motus-e.org, entro trenta giorni dalla ricezione della comunicazione della modifica di Statuto da parte dell'Assemblea dei Soci. In tale caso, l'efficacia del recesso decorre dal giorno antecedente a quello della deliberazione di modifica dello Statuto, fermo restando il rispetto degli obblighi assunti dal recedente fino a quel momento nei confronti della Associazione.

SEZIONE

II

FUNZIONAMENTO DEGLI ORGANI STATUTARI

Articolo 4

Modalità di svolgimento delle sedute assembleari

- 4.1 Le modalità di convocazione dell'Assemblea, la partecipazione alle sedute e i quorum costitutivi e deliberativi previsti sono riportati nell'art. 13 dello Statuto.
- 4.2 Il Presidente dell'Assemblea verifica la regolarità della costituzione della seduta, accerta l'identità e la legittimazione dei presenti nonché il diritto di intervento e di voto, regola lo svolgimento dei lavori assembleari ed accerta i risultati delle votazioni. Degli esiti di tali accertamenti deve essere dato conto nel verbale.
- 4.3 Il Presidente avvia i lavori mediante lettura dell'ordine del giorno cui segue l'esame degli argomenti elencati. Nella voce varie ed eventuali possono essere trattati unicamente argomenti che non sono soggetti ad atti deliberativi. Durante il dibattito, il Presidente regola gli interventi e proclama l'esito delle votazioni. Dello svolgimento dell'Assemblea viene redatto verbale scritto, a cura del Segretario Generale.
- 4.4 È ammessa la possibilità che le sedute si tengano per audio/videoconferenza a condizione che:
- 4.5 sia consentito al Presidente dell'Assemblea di accertare l'identità e la legittimazione dei presenti ed, in genere, il diritto di intervento e di voto, di regolare lo svolgimento dei lavori assembleari di accertare i risultati delle votazioni;
- 4.6 sia consentito al Presidente e al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
- 4.7 sia consentito agli intervenuti di partecipare in tempo reale alla discussione e in maniera simultanea alla votazione sugli argomenti all'ordine del giorno nonché di trasmettere, ricevere e visionare documenti;
- 4.8 siano indicate nell'avviso di convocazione le modalità con cui realizzare i collegamenti audio/video.
- 4.9 L'Assemblea si svolge nel luogo in cui si trova il Presidente, in cui deve pure trovarsi il Segretario Generale o il soggetto verbalizzante, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del relativo verbale, nonché la successiva trascrizione nel Libro delle deliberazioni dei Soci.
- 4.10 L'ammissione dei soci ordinari al Consiglio Direttivo (per un massimo di tre membri) sottoposta a parere favorevole dell'Assemblea ordinaria annuale preposta alla nomina dei membri degli organi di governo. I soci ordinari interessati devono presentare la propria candidatura tramite e-mail all'indirizzo info@motus-e.org entro e non oltre dieci giorni prima dello svolgimento dell'Assemblea, il punto verrà messo all'ordine del giorno e si procederà a votazione palese. I soci che otterranno più voti entreranno a far parte del Consiglio Direttivo per i due anni di durata del mandato.
- 4.11 Tutte le votazioni si svolgono con voto palese, ad eccezione di quelle concernenti le persone, ove il voto si esprime a scrutinio segreto.

MOTUS E

- 4.12 Quando la votazione è palese, in caso di parità di voti prevale il voto di chi presiede l'Assemblea. Nelle votazioni con dichiarazione palese i voti sono espressi per alzata di mano.
- 4.13 Nelle votazioni a scrutinio segreto il voto del Presidente, non essendo identificabile, non è prevalente in caso di parità. In caso di parità la proposta in votazione si intende non approvata. Nello scrutinio segreto i voti sono espressi deponendo nell'urna l'apposita scheda. In tale caso il Presidente dell'Assemblea nomina, scegliendo tra i soci, due scrutatori i quali accertano la regolarità delle votazioni e sottoscrivono, unitamente al Presidente ed al Segretario Generale, il verbale della riunione.

Articolo 5

Modalità di svolgimento delle sedute del Consiglio Direttivo

- 5.1 Le modalità di convocazione del Consiglio Direttivo, la partecipazione alle sedute e i quorum costitutivi e deliberativi previsti sono riportati nell'art. 15 dello Statuto.
- 5.2 Il Presidente del Consiglio Direttivo verifica la regolarità della costituzione, accerta l'identità e la legittimazione dei presenti, regola lo svolgimento dei lavori ed accerta i risultati delle votazioni. Degli esiti di tali accertamenti deve essere dato conto nel verbale.
- 5.3 Il Presidente avvia i lavori mediante lettura dell'ordine del giorno cui segue l'esame degli argomenti nel medesimo elencati. Nella voce "varie ed eventuali" possono essere trattati unicamente argomenti che non sono soggetti ad atti deliberativi. Durante il dibattito, il Presidente regola gli interventi e proclama l'esito delle votazioni.
- 5.4 È ammessa la possibilità che le sedute si tengano per audio/videoconferenza a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la discussione in tempo reale nella trattazione degli argomenti affrontati, nonché ricevere e trasmettere documenti.
- 5.5 Il Consiglio Direttivo si svolge nella sede dell'Associazione, o in altra sede indicata dal Presidente, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del relativo verbale, nonché la successiva trascrizione nel Libro delle deliberazioni del Consiglio.
- 5.6 Tutte le votazioni si svolgono con voto palese, ad eccezione di quelle concernenti le persone fisiche ove il voto si esprime a scrutinio segreto.
- 5.7 Quando la votazione è palese, in caso di parità di voti prevale il voto di chi presiede l'Assemblea. Nelle votazioni con dichiarazione palese i voti sono espressi per alzata di mano.
- 5.8 Nelle votazioni a scrutinio segreto il voto del Presidente, non essendo identificabile, non è prevalente. In caso di parità la proposta in votazione si intende non approvata. Nello scrutinio segreto i voti sono espressi deponendo nell'urna l'apposita scheda. In tale caso il Presidente dell'Assemblea nomina, scegliendo tra i soci, due scrutatori i quali accertano la regolarità delle votazioni e sottoscrivono, unitamente al Presidente ed al Segretario Generale, il verbale della riunione.
- 5.9 Con cadenza trimestrale il Segretario Generale presenta al Consiglio Direttivo un rendiconto dell'attività svolta.
- 5.10 Il Consiglio Direttivo predispone i progetti di bilancio consuntivo e preventivo che dovranno essere revisionati dal Collegio dei Revisori prima di essere sottoposti al voto dell'Assemblea dei Soci.

Articolo 6

Modalità di svolgimento delle sedute del Collegio dei Revisori

- 6.1 Il Collegio dei Revisori è convocato dal Presidente del Collegio ogni volta che lo giudichi necessario oppure su richiesta di due membri effettivi. In ogni caso si riunisce almeno una volta l'anno al fine di predisporre le relazioni al Bilancio consuntivo e al Bilancio preventivo. Per le riunioni del Collegio è ammessa qualsiasi modalità di convocazione, purché concordata tra i membri.
- 6.2 Le sedute del Collegio sono valide con la presenza della maggioranza dei suoi componenti e le delibere sono approvate a maggioranza dei presenti. Tutte le votazioni si svolgono con voto palese. In caso di parità di voti prevale il voto del Presidente.
- 6.3 Le deliberazioni del Collegio dei Revisori risultano da appositi verbali trascritti nel Libro delle deliberazioni del Collegio dei Revisori.

Articolo 7

Decadenza dei membri del Consiglio Direttivo, del Collegio dei Revisori, del Segretario Generale

- 7.1 La decadenza dei membri del Consiglio Direttivo, del Collegio dei Revisori, del Segretario Generale avviene per:
- 7.2 Dimissioni;
- 7.3 Revoca deliberata, nel caso di membri del Consiglio Direttivo e del Collegio dei Revisori, dall'Assemblea dei Soci e nel caso del Segretario Generale, dal Consiglio Direttivo.

Articolo 8

Comitato Scientifico

- 8.1 Il Comitato Scientifico (di seguito "Comitato") si compone di almeno 4 rappresentanti nominati dal Consiglio Direttivo fra i Soci sostenitori, ordinari, onorari e i Partner Associati che si configurino come Università, Enti o Centri di Ricerca. La durata della carica dei membri del Comitato è di due anni rinnovabili.
- 8.2 Il Comitato è convocato dal Consiglio Direttivo.
- 8.3 Il Consiglio Direttivo, all'atto di convocare il Comitato, può invitare uno o più Soci onorari e uno o più Partner Associati ulteriori rispetto ai rappresentanti di cui al comma 8.1.
- 8.4 Il Comitato è presieduto dal Presidente dell'Associazione o, in caso di assenza o impedimento, dal Vice Presidente, oppure, in assenza anche di questi, da persona designata dal Consiglio Direttivo.
- 8.5 La nomina dei rappresentanti avviene in occasione della nomina del Consiglio Direttivo. Ognuno dei componenti il Consiglio Direttivo potrà esprimere tre voti. Verranno nominati i soci che hanno ricevuto più voti. In caso i candidati ottengano lo stesso numero di voti e non sia possibile determinare i rappresentanti da nominare, si procederà ad un'ulteriore votazione tra i candidati in parità. In questo caso, ognuno dei componenti del Consiglio Direttivo potrà esprimere un solo voto.
- 8.6 Il Comitato Scientifico assiste il Consiglio Direttivo nella definizione delle strategie di azione dell'Associazione in ordine al raggiungimento degli scopi sociali e nella elaborazione del piano di lavoro e del piano di comunicazione.

SEZIONE

III

SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITÀ ASSOCIATIVE

Articolo 9

Gruppi di Lavoro - Work streams

- 9.1 Ai sensi dell'Articolo 16, comma 8 dello Statuto, il Segretario Generale può avvalersi di uno o più Gruppi di Lavoro cui partecipano rappresentanti dei Soci e dei Partner Associati.
- 9.2 I Gruppi di Lavoro coadiuvano il Segretario Generale nell'espletamento delle attività previste nel Piano di Lavoro annuale.
- 9.3 Al fine di ottimizzare l'impegno delle risorse, il Gruppo di lavoro può darsi articolazioni interne.
- 9.4 I gruppi di lavoro verranno invitati con cadenza regolare nelle sedute del Consiglio Direttivo per riferire sulle attività svolte. Lo stesso sarà previsto durante l'Assemblea dei Soci.

Articolo 10

Piano di lavoro

- 10.1 Il Piano di lavoro annuale è approvato dal Consiglio Direttivo su proposta del Segretario Generale.
- 10.2 Il Piano di lavoro prevede le attività che l'Associazione si propone di realizzare per il perseguimento dei propri obiettivi, i risultati attesi, i tempi di realizzazione e l'attribuzione di ruoli e responsabilità.

Appendice al Regolamento interno

Disciplina in materia di antitrust

MOTUS-E promuove, nella società e presso gli imprenditori, la coscienza di valori sociali e civili, concorrendo a sviluppare con le istituzioni, le organizzazioni economiche, politiche, sociali e culturali nazionali, comunitarie e internazionali, forme di collaborazione che consentano di perseguire più vaste finalità di progresso e sviluppo di mobilità sostenibile.

Il fondamentale principio a salvaguardia dell'interesse generale verso il perseguimento delle finalità è il coinvolgimento di tutti gli *stakeholders* della mobilità elettrica, si evidenzia in particolare la presenza di qualificate associazioni dei consumatori quali destinatari ultimi del mercato ed elementi finali della *value chain* della *e-mobility*.

Attraverso MOTUS-E, le singole imprese e gli *stakeholder* possono più facilmente raggiungere obiettivi che, da soli, non riuscirebbero a realizzare. Si pensi ad es. alle iniziative di standardizzazione tecnica, alla diffusione di *best practice* di settore, all'attività di supporto interpretativo per una corretta attuazione delle regole e di *lobbying* finalizzata alla promozione degli interessi degli associati.

In questo contesto, la concorrenza rappresenta un valore primario. MOTUS-E riconosce che la corretta applicazione di norme *antitrust* costituisce uno strumento essenziale per promuovere la crescita e lo sviluppo economico, garantendo l'efficace funzionamento dei meccanismi di mercato.

Le associazioni svolgono un ruolo importante di stimolo al miglioramento dell'efficienza dei mercati, sia in termini di condizioni di accesso che di funzionamento degli stessi.

Le associazioni, per le finalità istituzionali loro assegnate, agevolano ed anzi promuovono il contatto e la cooperazione tra i propri membri, senza che ciò di regola rilevi sotto il profilo antitrust. Considerata la natura, il ruolo e le attività tipiche delle associazioni, è infatti da ritenere meno frequente il caso che i membri vengano ricondotti a fattispecie abusive. Tuttavia, poiché non è sempre immediata e univoca la comprensione e l'interpretazione della natura, portata implicazioni delle disposizioni contenute nelle leggi antitrust, il presente allegato al Regolamento Interno ha l'obiettivo di elencare i comportamenti illeciti che, qualora messi in atto da uno o più degli associati, possono determinarne l'esclusione dall'Associazione MOTUS-E (di seguito "Associazione").

Art. 1

L'associazione è estranea a qualsiasi comportamento passibile di sanzione da parte dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato.

La responsabilità di eventuali comportamenti illeciti ricade unicamente sugli associati coinvolti nell'infrazione.

Art. 2

Il Presidente, di concerto con gli organi direttivi dell'Associazione, si impegna a stabilire un programma di lavoro ed ordini del giorno dettagliati, che consentano di dar conto degli argomenti trattati ed evitare che le riunioni possano divenire occasione di concertazione tra concorrenti.

Sarà cura del Presidente, o in sua vece del Vice-Presidente o del Segretario Generale, interrompere la discussione o la riunione, nel caso in cui nel corso della stessa la discussione viri verso argomenti che si valutino non opportuni, dandone riscontro nel verbale.

Art. 3

L'associazione non può essere coinvolta in relazione ad accordi aventi un oggetto di per sé anticoncorrenziale quale, tra gli altri, la fissazione dei prezzi, la ripartizione del mercato o della clientela o la limitazione della produzione.

È altresì escluso il coinvolgimento dell'Associazione in relazione a fattispecie concernenti comportamenti o atti in sé legittimi, ma che possono nondimeno produrre un effetto anticoncorrenziale.

Art. 4

È fatto espresso divieto agli Associati, per mezzo dell'Associazione, di:

- Diffondere tramite i canali dell'Associazione raccomandazioni, circolari, lettere o comunicati stampa, ovvero di ricorrere ad altre forme di comunicazione (inserzioni su quotidiani, dichiarazioni) che contengano l'indicazione del prezzo da applicare ad un prodotto/servizio, il prezzo minimo, la previsione di coefficienti di aumento o comunque di formule che permettano di definire il prezzo di un prodotto o servizio, il grado di sconto applicabile o i tipi di incentivi promozionali adottabili. Tale indicazione si estende anche alle previsioni o raccomandazioni di prezzi massimi o consigliati.

Utilizzare le occasioni di incontro dell'Associazione per determinare una ripartizione del mercato o della clientela nonché quelle dirette ad impedire o limitare la produzione, gli sbocchi o gli accessi al mercato, gli investimenti, lo sviluppo tecnico o il progresso tecnologico.

Deliberare accordi aventi per oggetto la fissazione delle quote di produzione, sia quelli che, introducendo limiti agli investimenti o alla differenziazione dei beni, di fatto determinano il contenimento dell'offerta.

Precludere in via discriminatoria l'ingresso di nuovi membri o finalizzare accordi volti a inibire agli associati, senza legittima ed oggettiva giustificazione, la conclusione di rapporti commerciali con determinate altre imprese o categorie di imprese, così come la partecipazione a bandi di gara.

Nella predisposizione di studi su un determinato settore, diffondere dati sensibili relativi alle imprese che possano determinare un allineamento delle politiche commerciali delle imprese associate.

Adottare raccomandazioni, circolari o delibere volte a vietare o vincolare l'attività informativa o pubblicitaria delle imprese.

- Adottare raccomandazioni, circolari o delibere dirette a coordinare il comportamento delle imprese in relazione ad iniziative promozionali.
Adottare raccomandazioni, delibere o circolari contenenti informazioni sensibili - attuali e come tali commercialmente rilevanti - e dettagliate, tali cioè da permettere l'individuazione delle singole associate a cui quei dati si riferiscono.
- Rivelare informazioni o risultati di analisi e studi svolti da e per conto dell'Associazione prima della loro pubblicazione e diffusione ufficiale.

Art. 5

È fatto obbligo agli Associati, nel perseguimento dei compiti istituzionali, di limitarsi a diffondere dati aggregati riferibili ad un intero settore, nonché informazioni di valore storico e tali da non consentire di risalire ai dati individuali.

Art. 6

Sono doveri dell'Associazione (in particolare, del Consiglio Direttivo):

- Valutare se le proprie delibere lascino spazio all'autonomia effettiva delle imprese associate
- Non sostituirsi alle imprese associate nella determinazione delle loro libere scelte imprenditoriali
- Non inserire nello Statuto o nel Regolamento norme che in concreto abbiano un effetto escludente o che determinino un coordinamento tra le imprese associate
- Non inserire in codici deontologici o di autoregolamentazione norme che determinino una fissazione dei prezzi (come riportato nell'Art. 4) o che, in generale, limitino l'autonomia delle consociate nella definizione delle proprie politiche commerciali
- Nel processo di raccolta, elaborazione e rilascio degli studi di settore aggregato introdurre tutte le cautele necessarie a garantire la riservatezza dei dati riferibili alle singole associate